

COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA

OGGETTO: Piano delle alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2016/2018.

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

Richiamato l'art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008:

Comma 1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di governo individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione;

Comma 2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del piano delle alienazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni.

Comma 3. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

Comma 4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Comma 5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai commi 1 e 2, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

Dato atto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 340 del 16.12.2009, depositata il 30.12.2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 esclusa la proposizione iniziale: L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica;

Considerato che il comune al fine di operare il riordino, la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare ed addivenire a una migliore razionalizzazione economica nell'impiego dei cespiti immobiliari di proprietà deve effettuare la ricognizione degli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali da valorizzare e/o di dismettere;

Preso Atto:

- Che al fine di operare il "riordino", la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare onde addivenire a una migliore economicità nell'impiego dei cespiti

immobiliari di proprietà comunale che possano avere positivi effetti sul bilancio si è proceduto alla formazione degli elenchi degli immobili da valorizzare o dismettere che sono stati redatti sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici;

- L'elenco è redatto sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri uffici archivi e serve come base per costituire il Piano delle alienazioni e/o delle valorizzazioni degli immobili da allegarsi al Bilancio di previsione esercizio 2016 e pluriennale 2016/2018 oggetto di approvazione da parte dell'Organo Rappresentativo, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla Legge n.113 del 06.08.2008;

Dato atto che, ai fini della redazione del Piano delle alienazioni ovvero valorizzazioni: sono da inserire nell'elenco tutti i beni immobili di proprietà comunale che nel corso dell'anno 2016, possono e mantengono i seguenti requisiti:

- Non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali. Se nel corso dell'anno 2016 si prevede possano cambiare destinazione e quindi passare al patrimonio disponibile e non essere utilizzati per l'esercizio di funzioni istituzionali, allora bisogna inserirli nell'elenco.

Visti:

- il vigente statuto comunale ;
- il vigente PRG;
- il dlgs 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa che si riportano integralmente:

- 1) **Di determinare**, per quanto in premessa espresso che qui si intende integralmente richiamato, la ricognizione degli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente suscettibili di valorizzazione e/o di dismissione nel periodo 2016/2018 come risulta dall'elenco redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica – Urbanistica Geom. Francesco Ficchi che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) **Di proporre** al Consiglio Comunale l'approvazione del suddetto Piano delle Alienazioni e/o valorizzazioni ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla Legge n.133 del 06.08.2008, per addivenire ad un riordino del patrimonio immobiliare e a una migliore economicità gestionale degli immobili di proprietà non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali;
- 3) **Di sottolineare** che l'inserimento degli immobili nel Piano:
 - a) Ne determina la classificazione come patrimonio disponibile e la destinazione urbanistica, anche in variante ai vigenti strumenti urbanistici;
 - b) Ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto, ai sensi dell'art. 58 comma 3, del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito con modificazioni dalla Legge n.133 del 06.08.2008;
 - c) Tale Piano è allegato obbligatorio del Bilancio di previsione esercizio 2016 e pluriennale 2016/2018 oggetto di approvazione da parte dell'Organo Consigliare;
- 4) **Di dare atto:**
 - che l'elenco degli immobili descritti nell'allegato elenco è pubblicato all'albo pretorio dell'Ente e sul sito internet del comune;
 - che ai sensi dell'art. 58 comma 3, del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito con modificazioni dalla Legge n.133 del 06.08.2008 contro l'iscrizione del bene

- negli elenchi è ammesso ricorso amministrativo entro 60 gg. Dalla sua pubblicazione;
- che gli uffici competenti provvederanno, qualora si rendesse necessario, alle seguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura catastale, oltre alle opportune variazioni al conto del patrimonio;
 - che il Piano sarà allegato al bilancio di previsione 2016 e sarà trasmesso al Consiglio Comunale per la sua approvazione;
- 5) **Di specificare** che, con successivo e separato atto, il Consiglio Comunale potrà inserire nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il periodo 2016/2018, ulteriori beni immobili (terreni – fabbricati), non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente e, pertanto, suscettibili di valorizzazione e/o dismissione, in ragione della loro specifica dislocazione sul territorio, dell’accessibilità, del contesto ambientale, delle infrastrutture esistenti, qualora ciò si reputasse opportuno in riferimento alla completa ricognizione del patrimonio dell’Ente, e sulla base della documentazione presente negli archivi degli uffici comunali competenti e delle richieste di acquisto di beni immobili presentate da diversi cittadini.
- 6) **Di dichiarare** la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L..

Montepaone li 18/4/2016

IL RESPONSABILE AREA URBANISTICA
Geom. Francesco Ficchi